



ODG

N. 759

Collegato al Disegno di legge n. 140 'Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2026' - revisione della disciplina nazionale sui periodi di divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento alla luce dei cambiamenti climatici

Presentato da:

SACCHETTO CLAUDIO (primo firmatario) 21/07/2026, BINZONI ALESSANDRA 21/07/2026, ZAPPALA' DAVIDE EUGENIO 21/07/2026, BORDESE MARINA 21/07/2026

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 21/07/2026

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO n. 759

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno*

trattazione in Aula	BOX
trattazione in Commissione	BOX

Oggetto: collegato al Disegno di legge n. 140 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2026” – revisione della disciplina nazionale sui periodi di divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento alla luce dei cambiamenti climatici

Il Consiglio Regionale del Piemonte

Premesso che

- il Decreto Interministeriale 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", disciplina le modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato;
- in particolare, l'articolo 40, comma 2, prevede che le Regioni individuino un periodo di divieto continuativo di almeno sessanta giorni, ricompreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, oltre a ulteriori periodi di divieto non continuativi correlati all'andamento meteorologico, individuati anche attraverso appositi bollettini agrometeorologici;

- tale disciplina è stata definita sulla base delle condizioni climatiche e agronomiche esistenti al momento della sua adozione, con l'obiettivo di prevenire fenomeni di lisciviazione dell'azoto e garantire la tutela delle acque e dell'ambiente.

Considerato che

- a quasi dieci anni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale, gli effetti dei cambiamenti climatici hanno modificato sensibilmente l'andamento delle stagioni, determinando sempre più frequentemente, anche nei mesi di dicembre e gennaio, condizioni meteorologiche favorevoli allo svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica in piena sicurezza;
- nelle aziende zootecniche la possibilità di effettuare operazioni di spandimento durante tali periodi consentirebbe una migliore gestione degli stoccaggi, riducendo il rischio di saturazione delle vasche, soprattutto in presenza di primavere particolarmente piovose;
- la Direttiva Nitrati e la relativa disciplina europea prevedono un periodo complessivo di divieto pari a novanta giorni nell'arco del quadrimestre compreso tra novembre e febbraio, lasciando agli Stati membri margini di flessibilità nella distribuzione temporale dei periodi di divieto, purché siano garantiti gli obiettivi di tutela ambientale;
- il sistema dei bollettini agrometeorologici regionali, comunemente denominato "sistema a semaforo", rappresenta oggi uno strumento consolidato, affidabile e scientificamente validato, in grado di individuare con precisione le finestre temporali nelle quali lo spandimento può essere effettuato senza arrecare danni all'ambiente.

Ritenuto che

- una revisione della disciplina nazionale che consenta una maggiore flessibilità nella collocazione temporale dei trenta giorni di utilizzazione agronomica attualmente disponibili nel quadrimestre novembre-febbraio non determinerebbe alcun incremento del numero complessivo dei giorni di spandimento consentiti, ma permetterebbe esclusivamente una loro diversa distribuzione sulla base delle reali condizioni meteorologiche e agronomiche;
- tale maggiore flessibilità consentirebbe di distribuire le operazioni di spandimento su un arco temporale più ampio, evitando la concentrazione degli interventi in poche finestre operative e riducendo conseguentemente la pressione agronomica sui terreni, il rischio di

compattamento del suolo e le criticità derivanti dalla necessità di effettuare numerosi spandimenti in tempi ristretti;

- una programmazione maggiormente aderente alle effettive condizioni pedoclimatiche consentirebbe pertanto di coniugare le esigenze delle imprese agricole con la tutela dell'ambiente, migliorando l'efficienza delle operazioni agronomiche senza diminuire il livello di protezione delle acque previsto dalla normativa europea.

impegna la Giunta regionale

- ad attivarsi presso il Governo e in sede di Conferenza Stato-Regioni affinché sia avviata una revisione del Decreto Interministeriale 25 febbraio 2016, o delle altre disposizioni nazionali vigenti in materia, al fine di consentire una maggiore flessibilità nell'individuazione dei periodi di divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, nel pieno rispetto della normativa europea e degli obiettivi di tutela ambientale;
- a sostenere l'introduzione di una disciplina che consenta di collocare i trenta giorni di utilizzazione agronomica previsti dalla normativa europea anche nei mesi di dicembre e gennaio, qualora le condizioni meteorologiche e agronomiche, certificate attraverso il sistema dei bollettini agrometeorologici regionali, ne consentano lo svolgimento in sicurezza, senza modificare il numero complessivo dei giorni di divieto previsti dalla normativa vigente;
- a promuovere, di concerto con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, le Regioni e gli enti tecnico-scientifici competenti, un confronto finalizzato all'aggiornamento della disciplina nazionale alla luce dei cambiamenti climatici e dell'evoluzione degli strumenti di monitoraggio e controllo.